



**ALLEGATO A alla Dgr n. 664 del 17 maggio 2016**

**CONTRATTO**

**di**

**PRESTAZIONE D'OPERA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO**

**ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

Premesso che il Ministro della Salute con decreto del 14.3.2016 ha nominato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 106/2012 e nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano - di seguito denominato Accordo - approvato rispettivamente con L.R. del Veneto n. 5/2015, L. R. n. 9/2015, leggi provinciali n. 5/2015 e n. 5/2015, il prof. Daniele Bernardini quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

tutto ciò premesso, tra

il Presidente *pro tempore* della Regione del Veneto, dr. Luca Zaia domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene e agisce ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo

e

il prof. Daniele Bernardini nato a Prato (PO) il 19 giugno 1948 (c.f. BRNDNL48H19G999C), residente a Bologna in via Cino da Pistoia n. 22 e domiciliato a Legnaro in via Aldo Moro, 2 di seguito denominato Direttore generale;

si conviene e stipula quanto segue

**Art. 1 - Affidamento dell'incarico**

Con il presente contratto di diritto privato, la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo e secondo le previsioni del D. Lgs. n. 106/2012 e del D.Lgs. n. 502/1992, articoli 3 e 3 bis, nonché del D. Lgs.

n. 39/2013, giusta decreto ministeriale di nomina del 14.3.2016 conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie al prof. Daniele Bernardini.

Si da atto che la nomina del Direttore generale, decorre dal giorno 13 aprile, data di concessione dell'aspettativa da parte dell'Università degli Studi di Padova - ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2012 - giusta decreto del Rettore rep. n 1252 del 6.5.2016 acquisito in atti al protocollo n. 181657/2016 - e che l'incarico avrà la durata di tre anni subordinatamente alla condizione risolutiva della comprova – entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, se non ancora effettuata alla data predetta – dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura.

*Omissis*

Fermo il resto